



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA FINANZIARIA

UFFICIO IMPOSTE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 338 del 22/06/2023

Oggetto: RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 07 del 31/03/2023 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27/04/2023, di approvazione del PEG per l'anno 2023;

VISTO:

- il D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, Capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 03/11/1995 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale sulla Pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel Centro abitato di Malnate;

RICHIAMATI:

- l'articolo 23, comma 7, del Decreto-Legge 22 Giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 134/2012, che abroga l'articolo 11, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di deliberare le maggiorazioni delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- la sentenza n. 15 del 10 Gennaio 2018 della Corte Costituzionale che ha chiarito gli effetti dell'intervenuta abrogazione della facoltà da parte dei Comuni di introdurre o confermare anche tacitamente gli aumenti dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni a partire dall'anno di imposta 2013;
- la Risoluzione n. 2/DF del 14 Maggio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che conferma la non applicazione della maggiorazione delle tariffe stabilendo che dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, tutti gli atti di proroga, anche tacita, delle maggiorazioni devono ritenersi illegittimi;

RITENUTO CHE:

- codesto Ente, dopo il 26 giugno 2012, ha deliberato la maggiorazione dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e pertanto, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, occorre provvedere al rimborso delle eventuali istanze presentate;
- il comma 917 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*) prevede che i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018, possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva;

CONSIDERATO CHE:

- in data 14/11/2022 registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 25390, è pervenuta la richiesta di rimborso per l'anno 2018 della maggiorazione versata a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni presentata da ENI SPA – Green/Traditional Refinery and Marketing con sede legale a Roma, Viale G. Ribotta n. 51, Partita IVA 00905811006;
- in data 07/12/2022 registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 27252 è pervenuta comunicazione di ICA srl - Imposte Comunali Affini-, concessionaria per il Comune di Malnate del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell' Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (ICP-DPA), con la quale è stata verificata l'esattezza dei versamenti effettuati dalla società delle somme richieste a rimborso ritenendo fondato il diritto al rimborso a favore della predetta società per un totale di € 301,10 escluso interessi;

RITENUTO pertanto di dover rimborsare quanto richiesto dalla Società ENI SPA – Green/Traditional Refinery and Marketing;

RICHIAMATO l'articolo n.191 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il bilancio di previsione 2023 R.P.;

DETERMINA

- 1) **DI RIMBORSARE**, per le ragioni espresse in premessa a favore della società ENI SPA – Green/Traditional Refinery and Marketing con sede legale a Roma, Viale G. Ribotta n. 51, Partita IVA 00905811006, la somma di € 317,40 compreso interessi;
- 2) **DI CONSIDERARE** altresì che il dettaglio del calcolo degli interessi maturati sulle somme da rimborsare calcolati a giorni dalla data del versamento alla data di emissione del presente provvedimento, nella misura dell'interesse legale annuo, è depositato agli atti;
- 3) **DI IMPEGNARE** la spesa ad apposito capitolo di Bilancio come indicato nella scheda contabile allegata;
- 4) **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Ragioneria ad effettuare il relativo mandato di pagamento mediante bonifico intestato a:

ENI SPA – Green/Traditional Refinery and Marketing con sede legale a Roma,
Viale G. Ribotta n. 51, Partita IVA 00905811006;

codice IBAN: **IT32U0100503224000000012100**

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale**